



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 29 della Giunta Comunale

Oggetto: **RINNOVO CONVENZIONE CON DOLOMITI ENERGIA S.P.A.
PER EFFETTUAZIONE CONTROLLI INTERNI - ANNO 2014.
CODICE CIG: Z5F0E6218A**

L'anno **duemilaquattordici** addì **diciotto** mese di **marzo** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GASPERINI ALBERTO	- VICE SINDACO	Presente
ANDREIS FRANCO	- ASSESSORE	Assente giustificato
ZANELLA GIULIANO	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON DOLOMITI ENERGIA S.P.A. PER EFFETTUAZIONE CONTROLLI INTERNI - ANNO 2014.
CODICE CIG: Z5F0E6218A

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il D.P.R. 236/88, del 24.05.1986, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 80/778, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, aveva introdotto delle misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche, individuando le modalità di effettuazione dei controlli per verificare la buona qualità delle acque destinate al consumo umano.

Preso atto che l'art. 7 del D.Lgs. 02.02.2001 n. 31, abrogativo del sopra richiamato testo, prevede che;

Controlli interni

1. Sono controlli interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
2. I punti di prelievo dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unità sanitaria locale.
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico integrato si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.
4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.
5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'articolo 8, comma 7.

Considerato inoltre che la L. 05/01/1994 n. 34 concernente "Disposizioni in materia di risorse idriche" prevede espressamente all'art. 26, l'obbligo da parte del gestore di dotarsi di laboratorio gestionale interno ai fini di cui sopra o di stipulare apposita convenzione con altro soggetto gestore dotato di tale laboratorio.

Dato atto che il Comune, non disponendo di un proprio laboratorio, sulla base di precedenti atti affidò detti compiti a Dolomiti Energia S.p.A., stipulando apposita convenzione onde garantirsi l'effettuazione dei controlli periodici.

Ricordato come la Dolomiti Energia, è una società a prevalente capitale pubblico e gestisce l'acquedotto del Comune di Trento, disponendo tra l'altro di un laboratorio chimico-batteriologico ed una struttura organizzativa che consente di ottemperare alle disposizioni del citato D.P.R. in piena rispondenza a precise norme tecniche, nonché accreditato ACCREDIA con identificazione al numero di registrazione 0294.

Evidenziato che la suddetta Società con nota pervenuta in data 24.02.2014, ha provveduto a comunicare la propria disponibilità, formulando la relativa offerta per lo svolgimento del servizio in parola alle medesime condizioni così come riconosciute già a partire dall'anno 2009 e fino ad oggi, valori sui quali viene mantenuto il tradizionale sconto del 50%.

Richiamato l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 modificata dalla legge 94/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica che cita: "...le amministrazioni

pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs 30/03/2001 n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. 207/2010.”.

Richiamato inoltre l'articolo 1 del D.L. 95/2012 (cosiddetto “Spending review”), così come modificato dalla legge di conversione n. 135 del 07.08.2012, che ha introdotto, a carico delle Amministrazioni pubbliche, ulteriori e più stringenti obblighi in materia di approvvigionamenti di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a., ed in particolare prevede che *”... i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. ...”.*

Constatato come, a seguito di indagine esplorativa, sia stata accertata l'assenza sul mercato elettronico CONSIP e provinciale ME-PAT di un servizio che risponda alle esigenze di questo Ente per ciò che concerne l'attività in oggetto.

Vista la proposta di rinnovo per 1 (uno) anno della convenzione formulata dalla Dolomiti Energia S.p.a. e ritenuto la stessa estremamente conveniente per il Comune di Malè, riconosciuta peraltro l'alta professionalità e competenza sempre dimostrata dalla stessa che, tra l'altro, garantisce consulenza telefonica rispetto a situazioni particolari.

Dato atto che la spesa trova adeguata copertura all'esercizio provvisorio 2014 sulla base del bilancio 2013, risultando ad oggi non ancora approvato il bilancio di previsione per l'anno in corso.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Responsabile del settore tecnico reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m..

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPR n. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, il rinnovo per anni 1, quindi fino a tutto il 31 dicembre 2014, della convenzione con la Dolomiti Energia S.p.A. con sede in Rovereto, Via Manzoni 24, per l'effettuazione dei controlli interni sulle acque destinate al consumo umano dell'acquedotto comunale di Malè e ciò per gli effetti dell'art. 7 del D.Lgs. 31 del 02.02.2001 e dell'art. 26 della L. 05/01/1994 n. 34.

2. Di fare proprio lo schema di convenzione allegato al presente atto, che qui si richiama ad ogni effetto di legge, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione.
3. Di accettare l'offerta di Dolomiti Energia S.p.A. per l'esecuzione di tale servizio che, sulla base di nuova offerta pervenuta in data 24.02.2014, si quantifica in presunti €. 3.451,00.- su base annua al netto dell'IVA.
4. Di imputare la spesa prevista, quantificata nell'importo di €. 6.000,00.-, al capitolo 9431 – articolo 120 – codice bilancio 1090403 - all'esercizio provvisorio 2014 sulla base del bilancio 2013, dando altresì atto che viene rispettato il limite previsto dall'art. 33 del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L "Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".
5. Di stabilire che l'assegnatario del servizio (identificato con il CODICE CIG: Z5F0E6218A) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Paganini Bruno

L'assessore designato
Zanella Giuliano

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **20.03.2014** al giorno **30.03.2014**.

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 31.03.2014 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 31.03.2014

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio